



Esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini italiani residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea

Atto del Governo 80

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	80	
Titolo:	Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo	
Norma di delega:	Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (art. 25, 4)	
Numero di articoli:		
	Senato	Camera
Date:		
presentato	12/04/2019	12/04/2019
annuncio	18/04/2019	18/04/2019
assegnazione	18/04/2019	18/04/2019
termine per l'espressione del parere	8/05/2019	8/05/2019
Commissione competente	3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	III Affari Esteri

Introduzione

La relazione trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il **12 aprile scorso** riferisce della conclusione delle intese raggiunte con gli altri Paesi membri dell'Unione europea (UE) al fine di garantire le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo degli italiani residenti in tali Paesi nella prossima elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Alla relazione sono allegati i testi delle intese con i 27 Stati.

Presupposti normativi

Le summenzionate intese con gli altri Paesi membri della UE, sottoposte all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, sono previste [dall'art. 25 della legge n. 18 del 1979](#) e hanno lo scopo di garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto, il **24 ed il 25 maggio prossimi**, degli elettori italiani che risiedano presso uno dei paesi dell'Unione europea.

Il richiamato art. 25 prevede che tali intese garantiscano il **rispetto della parità dei partiti politici italiani** e dei **principi della libertà di riunione e di propaganda politica**, della **segretezza e libertà del voto** nonché **l'assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani** in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda o alle operazioni elettorali (secondo comma).

Il medesimo articolo dispone altresì che:

1. il Governo raggiunga intese con quelli di ciascuno Stato dell'UE: tali intese dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi a quello italiano (terzo comma);
2. il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari, accerta che si siano verificate le condizioni previste dalla legge e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a procedere alla fase successiva (quarto comma);
3. il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito dell'autorizzazione ricevuta, emanerà un comunicato attestante, per ciascun Paese dell'Unione, che sono state raggiunte le intese. La pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* di tale comunicato è condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto nel territorio degli altri Stati (quarto comma);
4. successivamente il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese citate (quinto comma).

Si ricorda che al **cittadino italiano** residente in altro Stato membro dell'UE, che intenda esercitare il suo diritto di voto nel Paese di residenza, si pone la seguente alternativa, disciplinata [dall'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408](#), recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n.483):

a) ai sensi delle norme sulla cittadinanza dell'Unione, **il cittadino residente in altro Stato membro ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza**. A tal fine deve presentare al sindaco di quel comune domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta presso lo stesso comune. In questo caso l'elettore voterà per i rappresentanti al Parlamento europeo del Paese in cui risiede;

b) chi non intenda avvalersi della predetta facoltà può votare per l'elezione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo in **sezioni elettorali appositamente istituite nel Paese di residenza**. Come nel passato, questa seconda facoltà riguarda anche i cittadini che si trovino in altro Stato membro per ragioni di lavoro o di studio, e che facciano pervenire nei termini stabiliti apposita domanda al consolato competente. Le intese in esame si riferiscono evidentemente solo a questa seconda ipotesi.

Contenuto

L'atto del Governo, trasmesso il 16 aprile scorso, contiene i testi della richiesta, formalizzata con nota verbale dalle rappresentanze diplomatiche italiane ai Governi degli Stati membri dell'Unione europea, le risposte fornite parimenti con note verbale da parte dei rispettivi Governi nonché lo schema di comunicato del MAECI attestante il raggiungimento delle intese. E' inoltre allegato lo scambio di note concernente la formalizzazione dell'intesa con il Regno Unito, trasmesso alle Camere in data 18 aprile.

Nelle note verbali inviate dalle rappresentanze diplomatiche italiane si richiede espressamente l'autorizzazione a svolgere le operazioni elettorali a favore dei cittadini italiani residenti negli Stati dell'UE, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione italiana e segnatamente dalla menzionata legge n. 18 del 1979.


Quasi tutti gli Stati si sono limitati ad accogliere le condizioni indicate nella nota verbale di parte italiana, sempre compatibilmente con le legislazioni nazionali, mentre alcuni hanno posto alcune condizioni ulteriori; in particolare:

- la **Danimarca** ha fatto presente che la campagna elettorale non è consentita prima di tre mesi dalla data delle consultazioni;
- l'**Estonia** ha evidenziato che le operazioni elettorali dovranno avvenire nei locali dell'Ambasciata e dei consolati onorari;
- la **Germania** autorizza lo svolgimento delle operazioni elettorali nei locali delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari di carriera e dei consoli onorari. L'istituzione di ulteriori seggi elettorali può essere ammessa soltanto su espressa richiesta giustificata da motivazioni eccezionali;
- la **Lettonia** non consente l'istituzione di seggi elettorali fuori dall'Ambasciata;
- il **Lussemburgo** raccomanda che la campagna informativa dell'Ambasciata italiana per il voto dei cittadini residenti in quel paese non generi confusione con quella svolta dalle autorità locali verso i cittadini lussemburghesi; lo stesso richiamo a evitare ogni possibilità di confusione è ribadito per quanto riguarda la propaganda elettorale dei partiti e dei candidati italiani;

- la **Polonia** ed il **Portogallo** raccomandano che la campagna informativa dell'Ambasciata sia organizzata in modo da non ingenerare nessuna confusione con quelle svolte dai candidati locali.
- la **Slovacchia** autorizza l'installazione di sezioni elettorali esclusivamente presso le sedi diplomatico-consolari ed eventualmente presso l'Istituto italiano di cultura;
- la **Slovenia** autorizza l'installazione di sezioni elettorali esclusivamente presso l'Ambasciata italiana a Lubiana ed il consolato a Capodistria;
- l'**Ungheria** autorizza lo svolgimento delle operazioni di voto presso la nostra Ambasciata.

Come precisato nella relazione, per quanto attiene alla data delle votazioni, non sono state poste obiezioni allo svolgimento delle operazioni di voto nei giorni di **venerdì 24 maggio** (in considerazione del dovere di osservanza del riposo sabbatico ebraico, riconosciuto dall'[art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101](#)) nella fascia compresa tra le ore 17.00 e le ore 22.00 e di **sabato 25 maggio**, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. La relazione fa inoltre presente che le operazioni di voto saranno anticipate per **permettere il trasferimento in Italia delle schede votate**, in vista dello scrutinio, che avverrà presso le corti d'appello dei capoluoghi delle cinque circoscrizioni elettorali.

Senato: Dossier n. 15
Camera: n. 76
6 maggio 2019

Senato	Servizio degli Affari Internazionali	segreteriaAAll@senato.it - 066706-3666	
Camera	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri